

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. n° 37 / 2019

Addì, 21/06/2019

OGGETTO: temporanea modifica alla circolazione stradale – divieto di transito sottopasso ferroviario di Via Fraccia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della richiesta presentata in data 20/06/2019 di cui al prot.2657/2019 dall'Azienda Tecnogeo snc di Roma (RM), tendente all'occupazione del suolo pubblico del tratto di Via Fraccia posto in corrispondenza del sottopasso ferroviario della linea Milano-Genova, per l'esecuzione di interventi di monitoraggio sismico per conto di R.F.I.;

DATO ATTO che occupazione dell'area è stata autorizzata con proprio atto odierno;

CONSIDERATO che, al fine di consentire lo svolgimento di alcuni interventi di monitoraggio di cui sopra, si rende necessario l'interdizione al transito veicolare per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli stessi, che avverranno nel giorno 23/06/2019 in via Fraccia;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S." e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 13/06/2018, che designa le funzioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, nella fascia oraria 07:30/14:00 durante l'esecuzione degli interventi citati in premessa, di vietare il transito veicolare in corrispondenza del sottopasso ferroviario di Via Fraccia, domenica 23 giugno 2019; il transito veicolare sarà consentito compatibilmente con l'esecuzione dei lavori, ossia l'interdizione al transito avverrà limitatamente nell'arco temporale che si rende necessario imporlo.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e l'installazione di idonea segnaletica mobile nell'aree interessate.

Si informa che ai sensi dell'art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Andrea Lombardo

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch Giacomo Tofalo